

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— ColArt/Americas/UAMI (BASICS)

(Causa T-164/06) ⁽¹⁾

(Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo BASICS — Impedimento assoluto alla registrazione — Mancanza di carattere distintivo — Marchio descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 — Carattere distintivo acquisito con l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94)

(2007/C 247/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ColArt/Americas, Inc. (Piscataway, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti E. Soler Borda e R. Zeineh)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Follard-Monguiral, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 7 aprile 2006 (procedimento R 788/2005-4) che nega la registrazione del marchio denominativo BASICS come marchio comunitario.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La ColArt/Americas, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 190 del 12.8.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 settembre 2007
— Commissione/Internet Commerce Network e Dane-Elec Memory

(Causa T-184/06) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratto concluso nell'ambito di un programma specifico nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (progetto Crossmarc) — Mancata esecuzione del contratto — Rimborso dell'anticipo versato dalla Comunità — Garanzia a prima domanda delle obbligazioni contrattuali — Procedimento in contumacia»)

(2007/C 247/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente L. Ström van Lier, poi L. Escobar Guerrero, agenti, assistiti da P. Elvinger, avvocato)

Convenute: Internet Commerce Network (Bagnolet, Francia) e Dane-Elec Memory (Bagnolet)

Oggetto

Ricorso fondato su una clausola compromissoria diretto ad ottenere la condanna delle convenute a rimborsare l'importo dell'anticipo versato dalla Comunità, nonché degli interessi moratori, a seguito della mancata esecuzione del contratto n. 2000-25366, concluso nell'ambito di un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie della società dell'informazione (TSI) (1998-2002) e concernente il progetto Crossmarc (Cross-lingual Multi Agent Retail Comparison)

Dispositivo

1) La Dane-Elec Memory è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 55 878 a titolo principale, maggiorata degli interessi:

— al tasso del 4,75 % annuo a partire dal 16 marzo 2004 fino al 31 dicembre 2005;

— al tasso del 5 % annuo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2006;

— al tasso del 5,25 % annuo a partire dal 1° gennaio 2007 fino a completo pagamento del debito.

2) Non occorre statuire sulla domanda proposta contro la Internet Commerce Network.

3) La Dane-Elec Memory supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

4) La Internet Commerce Network supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 212 del 2.9.2006.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007 — Commissione/Chatzioannidou

(Causa T-20/07 P) (¹)

(«Ricorso — Pubblico impiego — Dipendenti — Pensioni — Annullamento in primo grado di decisioni della Commissione relative al calcolo degli anni pensionabili — Trasferimento dei diritti a pensione nazionali»)

(2007/C 247/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Martin e K. Herrmann, agenti)

Altra parte nel procedimento: Eleni Chatzioannidou (Auderghem, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avv.)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale del pubblico impiego dell'Unione europea (Prima Sezione) 14 novembre 2006 nella causa F-100/05, Chatzioannidou/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e inteso all'annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto

2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 69 del 24 marzo 2007.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 29 agosto 2007 — SELEX Sistemi integrati/Commissione

(Causa T-186/05) (¹)

(Ricorso per risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale — Concorrenza — Decisione della Commissione che respinge una denuncia ai sensi dell'art. 82 CE — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto — Effettività del danno)

(2007/C 247/56)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SELEX Sistemi integrati SpA, già Alenia Marconi Systems SpA (Roma) (rappresentante: F. Sciaudone, avvocato)

Convenuta: Commissione (rappresentanti: A. Bouquet, L. Visaggio e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito alla decisione della Commissione 12 febbraio 2004, che respinge la denuncia della ricorrente relativa alla presunta violazione da parte di Eurocontrol delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto in quanto in parte è manifestamente irricevibile ed in parte è manifestamente infondato in diritto.

2) SELEX Sistemi Integrati SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 217 del 3.9.2005.